

[REDACTED]

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1202 DEL 27 luglio 2023

CONVENZIONE

TRA

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da Elena Caprotti nata a [REDACTED] domiciliata per la carica presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, CF 80014930327, nella sua qualità di Direttore del servizio transizione energetica, di seguito denominata "Regione"

E

la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura Pordenone Udine di seguito denominata "Camera di commercio", rappresentata da Maria Lucia Pilutti nata a [REDACTED] domiciliata per la carica presso Camera di commercio Pordenone-Udine., codice fiscale n. 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato/a con DETERMINAZIONE PRESIDENTE – n. atto 2023000078 del 13/10/2023.

E

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, rappresentata da Medeot Pierluigi nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura Venezia Giulia con sede in Trieste, Piazza della Borsa n. 14, codice fiscale n.01275660320, nella sua qualità di, a tale atto autorizzato/a con determina presidenziale urgente n. 2023000021, del 24.10.2023, di seguito denominata "CCIAA"

Visti:

l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), che:

- al comma 30, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati sul territorio regionale, contributi fino all'importo massimo di euro 100,00, per l'acquisto di dispositivi mobili da utilizzare ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti di cui alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione della mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo);
- al comma 33, prevede che l'esercizio delle funzioni di cui al comma 30, nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di competenza delle CCIAA, sono disciplinati da una convenzione, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale;
- lo schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2023, n. 1202/2023;
- la determinazione presidente n. atto 2023000078 del 13/10/2023 con la quale la CCIAA di Pordenone Udine ha approvato il citato schema di convenzione;
- la deliberazione di Giunta camerale n. 2023000019 del 20/09/2023 con la quale la CCIAA Venezia Giulia ha approvato il citato schema di convenzione;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché l'articolo 7, comma 2 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) ai sensi del quale, al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l'Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
- la circolare della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione n. 20 del 27 dicembre 2012, recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e, in particolare, il paragrafo che riguarda i *"soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni"*, laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espresso obbligo di adempiere alla normativa in esame;
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e le CCIAA, per la gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 22/2022, in relazione alle domande che risulteranno pervenute nei termini e con le modalità indicati dall'avviso emanato con decreto del Direttore del Servizio transizione energetica e saranno ritenute ammissibili in base al medesimo avviso.
2. L'esercizio delle funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi di cui al comma 1 è delegato, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, alle CCIAA che assumono gli obblighi di cui alla presente convenzione.

3. L'attività svolta dalle CCIAA per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

Articolo 2

Attività di gestione amministrativa dei contributi

1. Le CCIAA svolgono le seguenti attività di gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 22/2022:
 - a) l'istruttoria delle seguenti fasi procedurali ed emanazione dei relativi provvedimenti:
 - 1) ricezione delle domande di contributo, formulate sulla base della modulistica predisposta dalla Regione;
 - 2) verifica delle domande di contributo;
 - 3) concessione ed erogazione del contributo;
 - 4) revoca del provvedimento di concessione del contributo;
 - 5) accesso agli atti;
 - b) la predisposizione e trasmissione ai soggetti richiedenti, delle comunicazioni riguardanti:
 - 1) l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione dello stesso sul sito camerale;
 - 2) il preavviso di provvedimento negativo;
 - 3) il rigetto della domanda;
 - 4) l'emissione del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo;
 - 5) l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo e degli eventuali atti diretti al recupero delle somme erogate;
 - c) l'effettuazione di ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari, con le modalità di cui all'articolo 6 della presente convenzione.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie stanziare per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 22/2022 sono assegnate a ciascuna delle CCIAA, con provvedimento del Direttore del Servizio transizione energetica, in proporzione al numero di domande pervenute nei termini indicati dall'avviso e ritenute ammissibili. Il numero delle citate domande di contributo è presentato con la relazione sulla gestione di cui all'art. 7 della presente convenzione.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono corrisposte dalla Regione alle CCIAA in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, entro quindici giorni dalla data di acquisizione dell'elenco delle domande di contributo e, comunque, non oltre i trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nell'avviso di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Rimborso delle spese per la delega di funzioni

1. Il rimborso delle spese per la delega di funzioni di cui alla presente convenzione, spettante a ciascuna CCIAA è determinato nell'importo massimo di euro 10.000,00 complessivi, suddivisi tra le CCIAA proporzionalmente al numero di domande di contributo evase.

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è corrisposto ad avvenuta definizione dei procedimenti contributivi ai sensi dell'articolo 5, in base alla comunicazione dei dati relativi ai costi sostenuti, presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

1. Sono ammissibili al rimborso, le spese afferenti alle seguenti voci di costo:
 - a) spese per organi istituzionali;
 - b) spese per personale;
 - c) spese per funzionamento;
 - d) spese per ammortamento e accantonamenti.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è corrisposto nel limite delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
3. In caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 2 e 5 da parte della CCIAA, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può revocare, anche in misura parziale, il provvedimento di corresponsione del rimborso delle spese di cui al comma 1.

Articolo 5 Obblighi

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni concernenti la gestione dei contributi, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le CCIAA si obbligano:
 - a) a fornire alla Regione ogni informazione e documentazione richiesta in merito alla gestione del canale contributivo;
 - b) a definire i procedimenti contributivi entro la durata della presente convenzione, mediante l'emissione del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo, o l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo, compreso l'eventuale recupero delle somme erogate;
 - c) a pubblicare sul sito istituzionale le informazioni inerenti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative della Regione.

Articolo 6 Ispezioni e controlli

1. Le CCIAA effettuano ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari, in conformità all'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
2. Le ispezioni e i controlli riguardano:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relative alle informazioni prodotte dai beneficiari del contributo;
 - b) tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di contributo.
 - c) il rispetto degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione del contributo e di ogni altro obbligo disposto dalla normativa di settore;
3. Le attività di cui al comma 1, che sono svolte sia mediante richieste documentali, sia mediante l'effettuazione di ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari, devono riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei beneficiari, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

Articolo 7

Relazione sulla gestione

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 1, ciascuna CCIAA trasmette alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, una relazione sulla gestione del canale contributivo, nella quale sono riportati:
 - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo;
 - b) l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo;
 - c) l'indicazione, per ogni singolo beneficiario degli estremi del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo e dell'importo del contributo concesso;
 - d) le attività di ispezione e controllo;
 - e) ogni altro dato necessario ai fini dell'adempimento delle funzioni di monitoraggio e di controllo di competenza della Regione;
 - f) i dati relativi ai costi sostenuti per la gestione della concessione dei contributi.

Articolo 8

Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata fino alla corresponsione del rimborso delle spese sostenute dalle CCIAA ai sensi dell'articolo 4 e può essere prorogata con scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno quindici giorni prima della scadenza del citato termine, per il periodo necessario a definire i procedimenti fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi alla gestione della linea contributiva di cui alla presente convenzione.
2. La convenzione può essere modificata o integrata, con le medesime modalità previste per la stipula della convenzione stessa, su richiesta della Regione o di ciascuna CCIAA e formulata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 9

Contenzioso e foro competente

1. Per le controversie che dovessero sorgere dall'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione, nelle quali siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, sono competenti le CCIAA che si assumono ogni onere relativo alla costituzione e alla resistenza in giudizio.
2. Per le controversie che dovessero insorgere tra la Regione FVG e le CCIAA, in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

Articolo 10

Trattamento dei dati

1. Lo svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali è disciplinata dall'Allegato 1, che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 11

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000 e all'avviso emanato dal Direttore del Servizio transizione energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
2. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, a leggi e a regolamenti contenuto nella presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 12

Registrazione della convenzione

1. La presente convenzione è stipulata nella forma di scrittura privata in modalità elettronica ed è, pertanto, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Per la Regione

Per la CCIAA di Pordenone - Udine

Per la CCIAA Venezia Giulia
